

# COMUNE DI CALTO

## PARERE DEL REVISORE

AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCC. MOD.

Verbale n. 4 del 26 marzo 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di marzo, il revisore del conto del comune di Calto

*esaminata*

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24/03/2021, avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ”**;

*considerata*

la potestà regolamentare generale attribuita ai Comuni dall'art 52 del D.Lgs 446/1997

*rilevato*

Che l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) dispone che *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;

- che l'art. 1, comma 847 della Legge 160/2019, prevede che *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”*;
- che ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 commi da 816 a 836 della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, è opportuno procedere all'approvazione di un nuovo Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- che l'art. 29 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (“cosiddetto Decreto Sostegni ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2021;
- che conseguentemente il Regolamento deve essere approvato entro la data di approvazione del bilancio di previsione prevista per il 30.04.2021;
- che suddetto Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria avrà effetto dal 01° gennaio 2021;
- che al Regolamento è allegata la seguente documentazione facente parte integrante e sostanziale:
  - \* Allegato A – classificazione delle strade in categorie

***preso atto***

del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente, favorevole;  
 del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, favorevole;

***esprime***

il proprio parere **favorevole** alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24/03/2021 di approvazione del “Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”.

Noventa Padovana, 26 marzo 2021

**IL REVISORE UNICO**

**Dott. Carlo Chinellato**